

A cura della
Commissione APC
dell'OGER,
Coordinatrice
Livia Soliani,
Nicola Caroli,
Fabio Parmeggiani

IL TRIENNIO 2014- 2016 E IL NUOVO REGOLAMENTO APC: ANALISI E NOVITÀ

L' Aggiornamento Professionale Continuo (APC) viene svolto in adempimento all'art. 7 del DPR 137 del 07/08/2012, che afferma al comma 1 come *"Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare."*


Lo svolgimento dell'APC, quindi, risponde ad un preciso obbligo normativo e viene svolto sulla base di un Regolamento di attuazione, recentemente modificato (il nuovo Regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n° 1 del 15/01/2018).

Il quadro normativo demanda agli Ordine Regionali il compito di applicare il regolamento e farlo rispettare dai propri

iscritti con la vigilanza e coordinamento da parte del Consiglio Nazionale.

Il Regolamento relativo allo scorso triennio appena conclusosi era già stato modificato rispetto a quello precedente, prevedendo tra le altre cose l'abolizione della possibilità di esonero degli obblighi da parte degli ultrasessantacinquenni, l'estensione dell'obbligatorietà APC a tutti gli iscritti (compresi quindi anche agli iscritti all'Elenco Speciale, che però possono chiedere l'esonero nel caso in cui non abbiano esercitato la professione) e la modifica della procedura di validazione degli eventi, che prevedeva una qualifica dei soggetti formatori al fine di inserirli nell'Elenco dei Formatori Autorizzati.

In Emilia Romagna il triennio, 2014-2016, conclusosi il 31 dicembre 2016 ha visto OGER organizzare n° 48 corsi, per un totale di circa 290 crediti messi a disposizione dei propri iscritti.



A questo proposito ricordiamo che dal 01/01/2017 è iniziato il nuovo triennio, che si concluderà il 31/12/2019. A partire dall'insediamento dell'attuale Consiglio (gennaio 2017) sono stati organizzati n° 30 corsi, per complessivi 259 crediti, in cui sono stati trattati tutti i temi riguardanti la professione del geologo; dalle materie classiche della geologia, come corsi di geotecnica, l'uso del territorio, studi di pericolosità sismica regionale, rilievi geomeccanici, siti contaminati, rischio alluvioni e la nuova legge urbanistica regionale, ai temi non propriamente geologici, come un corso di tre giornate sull'utilizzo di GIS Open Source, uno sulle tecniche forensi e prevenzione dei reati contro l'ambiente, una giornata formativa sul nuovo DPR riguardante le terre e rocce da scavo, una sulle criticità e soluzioni nell'affidamento degli incarichi professionali, una al recupero e alla prevenzione sismica nei centri storici. Infine si sono svolti due convegni in commemorazione di terremoti che hanno colpito la nostra regione, uno a Mirandola in occasione del 5° anniversario del terremoto del 2012 e una due giorni a Rimini per i 101 anni dal sisma.

Lo svolgimento dell'aggiornamento nel triennio ha visto una partecipazione piuttosto buona, anche se non eccellente, come dimostrano i grafici delle figure 1 e 2.




Figura 1. Percentuali relative allo svolgimento dell'Aggiornamento Professionale Continuo da parte degli iscritti all'Albo Professionale nel triennio 2014 - 2016. Il 65,7 % ha raggiunto almeno 50 crediti, il 21,1 % ha avuto un esonero motivato mentre il 13,2 % è stato soggetto a sanzioni disciplinari (che saranno decise e applicate dal Consiglio di Disciplina).




Figura 2. Percentuali relative allo svolgimento dell'Aggiornamento Professionale Continuo da parte degli iscritti all'Elenco Speciale, sempre nel triennio 2014 - 2016. Il 16,9 % ha regolarmente svolto l'APC, il 50,0 % ha avuto un esonero motivato mentre il 33,1 % è stato deferito al Consiglio di Disciplina.

contenuti della Legge n. 112 del 3 febbraio 1963 e del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, sia che derivino da altre normative statali o regionali o, in particolare, dal quadro normativo riguardante l'offerta di aggiornamento dell'Università e, in generale, degli Ordini professionali. Rientrano, pertanto, fra i contenuti dell'APC le materie oggetto delle prove di esame di Stato per l'accesso alla professione, ivi incluse la normativa di riferimento, le norme deontologiche ed ogni altra materia comunque funzionale all'esercizio della professione, ancorché non previste dagli artt. 41, 42 e 43 del DPR n. 328 del 5 giugno 2001, nonché gli argomenti che riguardano i nuovi campi di intervento del geologo che si sviluppano in relazione all'evoluzione tecnica e normativa.

Art. 5.

Funzioni e compiti di Enti e organi per l'APC

1. L'APC può essere organizzata esclusivamente dal CNG e/o dagli OORR nel rispetto dei comandi che seguono, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.

2. Il CNG:

a) emana gli atti di indirizzo necessari per dare esecuzione al presente Regolamento e validi per l'intero territorio nazionale;

b) organizza, anche tramite la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, eventi APC ritenuti di rilevanza nazionale, raccogliendosi, ove ritenuto necessario, con l'Ordine Regionale territorialmente competente;

c) accredita eventi APC ritenuti di rilevanza nazionale, raccogliendosi, ove ritenuto necessario, con l'Ordine Regionale territorialmente competente;

d) ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DPR n. 137 del 7 agosto 2012, autorizza, previo parere vincolante del Ministro vigilante, i soggetti interessati ad organizzare eventi APC in via autonoma rispetto al CNG e/o agli Ordini Regionali;

e) istituisce ed aggiorna una banca dati, consultabile on line, che informa su tutte le offerte di attività formative aventi rilevanza nazionale riconosciute ai sensi del presente Regolamento;

f) istituisce una "Commissione APC", composta da iscritti all'Albo Unico Nazionale in regola con l'APC, di cui almeno uno deve essere un consigliere del CNG, per le attività di cui al successivo comma 2, definendone la composizione e la durata, che comunque non potrà superare quella del proprio mandato;

g) vigila sullo svolgimento dell'APC a fini statistici e in termini di efficacia dell'informazione agli iscritti, nonché sull'omogeneità della formazione e della proposta di aggiornamento sul territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità;

h) esercita tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

3. La Commissione APC nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG:

a) supporta il CNG, mediante un osservatorio, nelle attività di vigilanza sullo svolgimento dell'APC a fini statistici e in termini di efficacia dell'informazione agli iscritti, nonché sull'omogeneità della formazione e della proposta di aggiornamento sul territorio nazionale, anche in relazione alla sua qualità;

b) svolge, su esplicita delega del CNG, le funzioni istruttorie con riferimento a determinati eventi APC di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.

Il coordinamento della Commissione APC è attribuito dal CNG ad uno dei componenti designati che sia consigliere del CNG. La Commissione APC è convocata dal coordinatore.

Le definizioni delle istruttorie compiute dalla Commissione APC è valida quando sia presente alla riunione almeno la metà dei componenti e siano adottate con la maggioranza semplice dei presenti.

4. Gli Ordini Regionali nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG:

a) organizzano, anche tramite enti fondati e controllati in via totalitaria dagli stessi Ordini Regionali, le attività APC rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini Regionali che si tengono nel territorio di competenza;

b) monitorano l'offerta formativa e controllano, anche con metodi a campione, lo svolgimento dell'APC con riferimento ai propri iscritti;

c) gestiscono la banca dati di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con riferimento ai CFP degli iscritti all'Albo Unico Nazionale di propria competenza e a tutte le attività APC riconosciute sul territorio di propria competenza.

Art. 6.

Misura e durata dell'APC

1. L'unità di misura dell'APC è il "credito Formativo Professionale" (CFP).

2. Ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto all'Albo Unico Nazionale deve conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno.

3. I neoiscritti nell'Albo Unico Nazionale sono tenuti ad ottenere all'APC a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

4. Per i neoiscritti nell'Albo Unico Nazionale è obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali, nel primo triennio formativo. In caso di iscrizione nell'ultimo anno del triennio formativo di riferimento, tali CFP potranno essere conseguiti anche nel triennio successivo.

5. L'esborso di crediti acquisiti durante un triennio non è trasferibile al triennio successivo.

Art. 7.

Criteri di definizione dei CFP

1. L'iscritto all'Albo Unico Nazionale consegue CFP con la partecipazione, frontale o a distanza, a conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di formazione, giornate di studio, lezioni, master, seminari, workshop ed altri eventi riconosciuti ai sensi del presente Regolamento.

2. La frequenza frontale o a distanza all'evento APC dà diritto ad 1 CFP per ogni ora o frazione di ora di presenza all'evento, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto che ha organizzato l'attività di APC. Il termine "frazione di ora", ai fini del computo dei CFP, è da intendersi a partire dal valore minimo di 30 minuti.

3. La percentuale di frequenza del singolo evento APC, affinché sia possibile il conferimento dei CFP assegnati all'evento stesso, è fissata all'80% della sua durata.

4. Escursioni e visite tecniche sono valutate al 100% al netto del tempo di trasferimento.

5. Nel caso di partecipazione ad eventi svolte a distanza, per via telematica, i CFP potranno essere acquisiti esclusivamente ove vi sia una preventiva apposita verifica di presenza intermedia e finale.

6. Nel caso di partecipazione ad eventi APC, ove sia prevista una verifica finale, il numero dei CFP attribuiti può essere aumentato del 50%, arrotondato per difetto, nel caso in cui la verifica sia superata dal partecipante e purché il CNG e/o l'Ordine Regionale competente per territorio esprimano giudizio positivo su tale incremento. Gli eventi organizzati in via telematica non prevedono l'aumento del 50% pur in presenza di verifica finale.

7. Il soggetto organizzatore di eventi APC emette un attestato di partecipazione da cui si evince l'effettiva durata di quest'ultima.

8. L'obbligo di APC può essere adempiuto, su richiesta degli iscritti all'Albo Unico Nazionale, nella misura massima di 12 CFP all'anno, direttamente riconosciuti dall'Ordine Regionale di appartenenza nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG, mediante l'espletamento delle seguenti attività collegate alla cultura professionale:

a) la partecipazione a organismi, gruppi di lavoro o di studio, commissioni tecniche e organi simili istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale oppure di cui sono parte member del CNG e/o di un Ordine Regionale;

b) la partecipazione a commissioni per esami di Stato per l'abilitazione alla professione;

c) le certificazioni rilasciate, anche a seguito di corsi formativi, da enti o istituti riconosciuti, direttamente o indirettamente, dalle Regioni e/o dallo Stato;

d) la redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche o scientifiche nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

e) l'attività di tutor in tirocini presso Università pubbliche o private riconosciute o presso altri enti di formazione equiparati alle medesime per legge, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

f) le docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché attività di relatore per tesi di laurea o diplomi, presso Università pubbliche o private riconosciute, nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4;

g) le docenze e le relazioni in eventi APC riconosciuti ai sensi del presente Regolamento;

h) il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4 presso Università pubbliche o private riconosciute;

i) i dottorati di ricerca.

9. Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali, all'iscritto che ne faccia richiesta è riconosciuto dall'Ordine Regionale di appartenenza un numero di CFP determinati nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, salvo che vi siano appositi regolamenti comuni approvati dal CNG e dagli altri Consigli Nazionali per l'individuazione e la quantificazione di crediti formativi professionali interdisciplinari.

10. Gli eventi ripetuti, già accreditati dal CNG o da altri Ordini Regionali, il cui programma non si discosta significativamente rispetto all'originale, possono essere attribuiti lo stesso numero di CFP accreditati nell'edizione originale.

11. Nel caso di eventi svolti all'estero, l'iscritto interessato all'attribuzione dei CFP ivi conseguiti presenta apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza, che provvede direttamente al relativo riconoscimento nel rispetto degli atti di indirizzo validi per l'intero territorio nazionale eventualmente emanati dal CNG.

12. L'Ordine Regionale di appartenenza riconosce agli iscritti all'Albo Unico Nazionale i quali siano dipendenti pubblici e a quali sia vietato, dall'ordinamento delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione le attività formative svolte mediante la partecipazione ad eventi organizzati e/o riconosciuti da amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono, oppure da altre amministrazioni, enti e/o aziende pubbliche, previa presentazione di apposita documentazione e nel rispetto dei criteri di definizione dei CFP del presente Regolamento.

Art. 8.

Procedimenti sanzionatori per l'APC

1. Nel caso in cui un iscritto all'Albo Unico Nazionale non abbia assolto l'obbligo di APC ai sensi del presente Regolamento, il Consiglio dell'Ordine Regionale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti sanzioni disciplinari.

Art. 9.

APC in convenzione o cooperazione

1. Il CNG e gli Ordini Regionali possono stipulare apposite convenzioni con Università pubbliche e private riconosciute per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

2. L'APC può essere svolta dal CNG e dagli Ordini Regionali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 10.

Autorizzazione per lo svolgimento dell'APC

1. Tutti i soggetti pubblici o privati diversi dal CNG e dagli Ordini Regionali, ivi incluse le associazioni di iscritti all'Albo Unico Nazionale, che intendano organizzare in via autonoma corsi di APC dovranno farne specifica richiesta al CNG, secondo le modalità indicate negli atti di indirizzo eventualmente adottati dallo stesso CNG per dare esecuzione al presente Regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNG, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNG autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata.

3. L'autorizzazione ha durata triennale.

4. L'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal CNG al ventuno meno delle condizioni legittimanti il rilascio. La revoca, adottata con delibera motivata del CNG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero il CNG dichiara la definitiva efficacia o meno della revoca.

5. L'ente di Presidenza e Assistenza Pluricategoriale, per la specificità delle sue funzioni e competenze, può organizzare in via continuativa ed autonoma eventi APC esclusivamente in materia previdenziale e previa comunicazione al CNG dei CFP attribuiti nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'emissione del parere favorevole del Ministro vigilante ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 e della conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero vigilante.

2. Fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano pienamente valide ed efficaci le disposizioni di cui al Regolamento approvato dal CNG con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato il 30 novembre 2013 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXXXIV - Numero 22.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate con delibera del CNG e preventivamente sottoposte al parere vincolante del Ministro vigilante.

Relativamente all'Elenco Speciale si rileva come gran parte dei colleghi che sono stati deferiti al Consiglio di disciplina lo sono stati in quanto non hanno risposto alla verifica sull'adempimento, non inviando il modulo previsto relativo al non svolgimento della libera professione. E' evidente che si tratta di un errore formale, gran parte di questi colleghi avrebbe sicuramente diritto ad un esonero motivato, ma in mancanza di tale documento, l'Ordine Regionale, dovendo esercitare la propria funzione di soggetto attuatore del regolamento, è costretto a deferire i colleghi inadempienti al Consiglio di Disciplina.

Complessivamente, sommando Albo Professionale ed Elenco Speciale, le percentuali di partecipazione all'APC, sono rappresentate nella figura 3.

Complessivamente quindi dalla ricognizione svolta si è rilevato come circa il 60% degli iscritti abbia svolto regolarmente l'APC, il 16% è stato deferito al Consiglio di Disciplina (organo distaccato e indipendente dal Consiglio dell'Ordine) ed il 25% risulta esonerato. Per questi ultimi, le motivazioni dell'esonero sono riportate nella figura 4.



La maggior parte degli esoneri, il 46,8%, sono stati richiesti da colleghi che hanno dichiarato di non svolgere la professione. In questo caso l'esonero è totale, a 0 crediti, mentre tutti gli altri sono esoneri parziali, secondo quanto stabilito dal regolamento in vigore per il triennio e/o secondo delibere del consiglio.

Il 22,4% di esoneri per gli iscritti con più di 65 anni è stato dato al raggiungimento di almeno 10 crediti, sulla base di una delibera del Consiglio dell'OGER del novembre 2016. Seguono poi, per numero, gli esoneri dati per maternità, a colleghi che svolgono la professione all'estero (anche in questo caso esonero totale), ai colleghi neoiscritti, progressivamente a seconda dell'anno di iscrizione (il numero di iscrizioni è in costante calo, come si evince anche dalle percentuali sopra riportate) e infine la percentuale più bassa riguarda gli esonerati per malattia.

Il nuovo triennio, che si concluderà il 31/12/2019, ha visto, come già detto, l'adozione di un nuovo Regolamento e di una piattaforma informativa "WEBGEO" per la gestione dell'Aggiornamento Professionale Continuo.

Il nuovo Regolamento APC presenta, rispetto al precedente, diverse novità:

- Innanzi tutto cambia il conteggio dei crediti nelle varie casistiche di esonero: per esempio, nel regolamento 2014/2016 la maternità consentiva fino a un anno di esonero, nel regolamento attuale è previsto un esonero pari a 2 crediti al mese fino ad un massimo di 17 crediti.
- I colleghi più anziani, nel momento in cui raggiungeranno i 30 anni di iscrizione, potranno avere, **dietro specifica domanda rivolta all'Ordine Regionale di appartenenza**, un esonero di 30 crediti in considerazione



dell'esperienza maturata ed in seguito di 1 credito per ogni anno di iscrizione successivo al trentennio, fino a un massimo di 40 crediti complessivi.

- I neo iscritti saranno esonerati per il primo anno di iscrizione, poi per ogni annualità dovranno conseguire minimo 17 crediti per anno, con l'obbligo di conseguire comunque nel triennio almeno 8 crediti in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali (in caso di iscrizione all'ultimo anno del triennio tali crediti dovranno essere conseguiti nel triennio successivo).
- Per tutti i casi di esonero è previsto che l'iscritto ne faccia domanda scritta all'Ordine Regionale di appartenenza.

Questi sono solo alcuni esempi, per i dettagli si invita vivamente alla lettura del regolamento. La Commissione APC rimane a disposizione per dubbi e approfondimenti.

Infine ricordiamo che grazie all'introduzione della piattaforma WebGeo, verrà registrata la situazione formativa dell'Iscritto in tempo reale e non sarà, quindi, più necessaria la compilazione e l'invio dei moduli di ricognizione al termine del triennio.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

CIRCOLARE N° 421

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012, N. 137

Roma, 7 febbraio 2017

Rif. P/CR.c

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot. N. 0000805 del 08/02/2018
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

PREMESSA

La presente circolare è volta ad indirizzare le attività formative in oggetto in esecuzione ed entro i limiti previsti dal Regolamento per la formazione professionale continua (di seguito "Regolamento APC") approvato con delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 74/2017 del 6 aprile 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018, che si trasmette in allegato.

Gli orientamenti di cui sopra, che superano e sostituiscono tutti quelli forniti in precedenza con riferimento all'oggetto, verranno riportati suddividendo ed intitolando i singoli paragrafi con riferimento agli articoli ed ai commi di cui al Regolamento APC, in modo da fornire una lettura omogenea delle singole indicazioni nel rispetto della fonte regolamentare.

In particolare, allo scopo di circoscrivere al meglio le norme contenute nel Regolamento APC, di seguito verranno non solo forniti gli indirizzi espressamente previsti dal testo regolamentare, ma anche analizzati e specificati i contenuti degli articoli e dei commi di tale testo che possono presentare qualche difficoltà interpretativa o applicativa.

ART. 2 - OBBLIGHI ED ESONERI

COMMA 1

Al fine di definire i "soggetti interessati" di cui al comma 1° dell'art. 2 del Regolamento APC, e quindi tenuti ad adempiere l'obbligo di aggiornamento e formazione professionale continui, si specifica che sono compresi tra i medesimi sia gli iscritti nell'Albo Professionale sia gli iscritti nell'Elenco Speciale, indifferente dalla Sezione (A o B) di appartenenza.

COMMA 2

Al fine di definire il periodo formativo a cui applicare l'ipotesi di esonero per anzianità di iscrizione, si specifica che il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dal comma 2° dell'art. 2 del Regolamento APC è esonerato, entro i limiti minimo e massimo indicati in tale disposizione, per il triennio in cui si verifica l'evento ed indipendentemente dall'anno di tale triennio (il primo, il secondo o il terzo) in cui abbia maturato l'anzianità di iscrizione di 30 anni. Il conteggio del numero di CFP oggetto di esonero va computato alla fine del triennio formativo, tenendo conto dell'anzianità massima di iscrizione maturata in quest'ultimo (fermo restando il limite di 40 CFP).

COMMA 3

Al fine di indirizzare gli Ordini Regionali con riferimento agli esoneri, si specifica che per ognuna delle casistiche previste dal comma 3° dell'art. 2 del Regolamento APC si applicano le seguenti limitazioni: 2 CFP al mese con un massimo di 17 CFP all'anno. La documentazione per la concessione degli esoneri va presentata dall'iscritto preferibilmente alla fine del periodo di impedimento e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio formativo.

COMMA 4

Al fine di definire il periodo di efficacia delle delibere di esonero, si specifica che in tutti i casi previsti dal comma 3° dell'art. 2 del Regolamento APC, l'esonero è rilasciato con riferimento e fino alla conclusione del triennio formativo in corso, anche quando la documentazione comprovante l'impedimento abbia una durata maggiore; pertanto, in quest'ultimo caso, all'inizio del nuovo triennio formativo, l'iscritto che vorrà prorogare la durata dell'esonero dovrà presentare una nuova istanza.

ART. 3 - CERTIFICAZIONE APC

COMMA 2

Ai singoli Ordini Regionali è lasciata facoltà, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, tenendo conto del numero degli iscritti e dei carichi di lavoro della propria Segreteria, di definire la tempistica e le modalità con cui produrre la Certificazione APC agli iscritti di cui all'art. 3, comma 2°, del Regolamento APC, purché tali procedure non si pongano in contrasto con quanto previsto dallo stesso Regolamento APC e dalla normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi. Allo stesso modo, i singoli Ordini Regionali possono rilasciare segni identificativi o loghi attestanti l'avvenuta Certificazione APC, che gli iscritti, a loro volta, possono utilizzare nell'esercizio dell'attività professionale.

COMMA 3

In relazione alla previsione di cui al comma 3° dell'art. 3 del Regolamento APC, si precisa che la Certificazione APC conseguita in un determinato triennio è valida per il triennio successivo e fino al 31 marzo del primo anno del triennio formativo seguente a quello in cui essa è stata rilasciata.

ART. 5 - FUNZIONI E COMPITI DI ENTI ED ORGANI PER L'APC

COMMA 4

Al fine di conseguire gli scopi indicati alla lettera b) dell'art. 5, comma 4°, del Regolamento APC, gli Ordini Regionali eseguono il monitoraggio sull'offerta formativa e i controlli sull'adempimento dell'APC almeno una volta l'anno e comunque entro la fine di ogni anno, trasmettendone l'esito al Consiglio Nazionale dei Geologi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essi si riferiscono. Tali adempimenti sono volti a verificare, in linea generale e su base nazionale, l'omogeneità, l'adeguatezza e le criticità dell'offerta formativa per gli iscritti, in modo da fornire agli Ordini Regionali utili indicazioni per la programmazione e la pianificazione dell'attività formativa futura.

ART. 6 - MISURA E DURATA DELL'APC

COMMA 3

Al fine di definire il numero di CFP che deve conseguire il neoiscritto ai sensi dell'art. 6, comma 3°, del Regolamento APC, si specifica che, ferma restando l'esenzione per il primo anno, per ogni annualità di obbligo formativo vanno conteggiati 17 CFP; cosicché, a prescindere dal mese di iscrizione, gli iscritti che hanno l'obbligo dell'APC solo per gli ultimi due anni del triennio formativo dovranno conseguire 34 CFP, mentre gli iscritti che hanno l'obbligo dell'APC solo per l'ultimo anno del triennio formativo dovranno conseguire 17 CFP.

ART. 7 - CRITERI DI DEFINIZIONE DEI CFP

COMMA 5

Si specifica che i corsi FAD di cui all'art. 7, comma 5°, del Regolamento APC, avendo rilevanza nazionale, sono accreditabili esclusivamente dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto dell'art. 5, comma 2°, del medesimo Regolamento APC. Si precisa, inoltre, che la durata e quindi l'efficacia dell'accREDITAMENTO dei corsi FAD ha scadenza alla fine del triennio formativo in cui tale accREDITAMENTO è stato rilasciato, con conseguente necessità di presentare istanza di nuovo accREDITAMENTO per il successivo triennio formativo.

COMMA 7

Si specifica che tra i soggetti organizzatori di eventi APC tenuti a rilasciare l'attestato di partecipazione di cui al comma 7° dell'art. 5 del Regolamento APC non rientrano gli Ordini Regionali in tutte le ipotesi in cui essi organizzino direttamente tali eventi e gestiscano i medesimi mediante la banca dati di cui ai commi 2°, lettera e), e 4°, lettera c), dell'art. 5 del Regolamento APC, rappresentata oggi dalla "Piattaforma WEBGEO".

COMMA 8

Al fine di definire il numero di CFP ottenibili con le attività indicate all'art. 7, comma 8°, del Regolamento APC, si specifica che il numero di 12 CFP si riferisce alla sommatoria di tutte le attività descritte nell'elenco successivo.

Fermo quanto sopra, i criteri per definire il numero di CFP riconosciuti per ogni singola attività sono i seguenti:

- attività indicate alla lettera a): 2 CFP all'anno per ogni organismo, ecc., precisando che trattasi di partecipazione a organismi, ecc. differenti e diversi dal Consiglio Nazionale, Consigli Regionali, Consigli di Disciplina degli Ordini;
- attività indicate alla lettera b): 3 CFP per ogni sessione di esame;
- attività indicate alla lettera c): 6 CFP per ogni certificazione e 2 CFP per ogni rinnovo, specificando che si tratta di certificazioni relative a corsi non accreditati per l'APC, per i quali vale quanto già previsto nel Regolamento APC e nella presente circolare;
- attività indicate alla lettera d): 3 CFP per ogni articolo e 6 CFP per ogni libro, con riferimento alle sole pubblicazioni a livello professionale, universitario e/o di ricerca scientifica;
- attività indicate alla lettera e): 4 CFP per ogni allievo;

- f) attività indicate alla lettera f): 1 CFP per ogni ora, con un massimo di 2 CFP per ogni giorno;
- g) attività indicate alla lettera g): 2 CFP per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di 6 CFP per giorno, ferma restando l'impossibilità di cumulare tali CFP con quelli eventualmente conseguiti in qualità di discente nello stesso corso;
- h) attività indicate alla lettera h): 2 CFP per ogni esame;
- i) attività indicate alla lettera i): 4 CFP per ogni anno.

COMMA 9

Al fine di determinare il numero di CFP riconoscibili ai sensi dell'art. 7, comma 9°, del Regolamento APC per la partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati solo da altri Ordini professionali (e non dagli Ordini Regionali), è necessario ribadire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5°, del D.L. 138/2011 e dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, sono riconoscibili esclusivamente i percorsi formativi conformi al presente Regolamento APC, salvo che sussistano appositi regolamenti comuni approvati dai Ministri vigilanti con cui i Consigli Nazionali di più categorie professionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

Pertanto, gli eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini professionali possono essere accreditati in via esclusiva dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto dell'art. 5, comma 2°, del Regolamento APC. Ciò in quanto il successivo art. 7, comma 9°, del Regolamento APC attribuisce agli Ordini Regionali esclusivamente la funzione di riconoscimento al singolo iscritto del numero di CFP determinati nel rispetto dello stesso Regolamento APC per un evento di aggiornamento organizzato e/o validato da altri Ordini professionali.

COMMA 10

Al fine di valutare le condizioni per cui un evento può essere considerato come "ripetuto" ai sensi dell'art. 7, comma 10°, del Regolamento APC, si specifica che esso ricorre quando:

- gli argomenti trattati non si discostano per più del 20% rispetto a quelli dell'edizione originale;
- i docenti non sono diversi per più del 20% rispetto a quelli dell'edizione originale;
- la durata degli interventi non si discosta per più del 20% da quella dell'edizione originale.

COMMA 11

Per il riconoscimento dei CFP attribuibili agli eventi svolti all'estero ai sensi dell'art. 7, comma 11°, del Regolamento APC, l'iscritto dovrà mettere in condizioni l'Ordine Regionale di appartenenza di valutare nel dettaglio:

- la qualità del soggetto erogatore
- le materie trattate
- la durata del corso
- l'avvenuta partecipazione dell'iscritto

La documentazione dovrà essere in lingua italiana o inglese, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle normative sulle lingue ufficiali nelle Regioni a Statuto speciale.

COMMA 12

I soggetti a cui si riferisce l'art. 7, comma 12°, del Regolamento sono i geologi iscritti all'Elenco Speciale che svolgono attività professionale esclusivamente per amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono.

Pertanto, esclusivamente a detti soggetti è concesso il riconoscimento di CFP anche per i corsi svolti dalla amministrazione, ente e/o azienda di appartenenza o da altre amministrazioni, enti e/o aziende anche nel caso in cui tali entità non dovessero essere autorizzate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento APC.

ART. 8 - PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER L'APC

In merito alle sanzioni disciplinari da adottare nei casi di inadempienza agli obblighi dell'APC, si dovranno applicare i provvedimenti della censura o della sospensione dall'esercizio della professione di cui all'art. 14, comma 1°, nn. 1) e 2), della Legge 616/1966.

Seppur nel rispetto della piena autonomia e indipendenza dei Consigli di Disciplina Territoriali, si suggerisce di modulare e graduare la gravità della sanzione, partendo dalla censura per arrivare alla sospensione dall'esercizio professionale fino a 60 giorni, in funzione del numero dei CFP mancanti all'adempimento dell'obbligo APC; ferma restando la possibilità di comminare le altre più gravi sanzioni, come individuate dall'art. 14, comma 1°, della Legge 616/1966, in caso di recidività e/o sussistenza di particolari circostanze aggravanti.

ART. 9 - APC IN COOPERAZIONE O CONVENZIONE

COMMA 2

La disposizione dell'art. 9, comma 2°, del Regolamento APC si riferisce all'accREDITAMENTO di tutti gli eventi singoli di APC, ivi inclusi quelli aventi durata prolungata nel tempo (per esempio, un evento che dura più giorni).

Tutti i soggetti che intendano organizzare singoli eventi di APC dovranno presentare apposita domanda di accREDITAMENTO contenente almeno:

- data, luogo e durata dell'evento;
- informazioni riguardanti docenti e relatori anche sotto forma di CV, salvo il caso di docenti universitari e/o funzionari pubblici, per cui è sufficiente l'indicazione della qualifica;
- argomenti trattati;
- durata della trattazione degli argomenti;

e) crediti proposti per l'evento secondo il precedente art. 7 del presente Regolamento;

f) eventuale attestato di pagamento dei "diritti per l'accREDITAMENTO dell'evento".

Con riferimento a tale documentazione, si precisa quanto segue.

Gli argomenti trattati consistono in una sintesi degli obiettivi e dei contenuti dell'evento da accREDITARE.

La durata della trattazione degli argomenti è da recepire in un programma dell'evento da accREDITARE.

Oltre alla documentazione di cui sopra, va indicata la quota fissata per la iscrizione e/o partecipazione all'evento da accREDITARE.

Con riferimento ai diritti per l'accREDITAMENTO dell'evento, si precisa quanto segue.

Per ogni singolo evento di APC a titolo non oneroso nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria.

Per ogni singolo evento di APC a titolo oneroso:

- nulla sarà dovuto al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accREDITAMENTO nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma inferiore ad € 30 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento;
- sono dovuti al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accREDITAMENTO pari ad € 50 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma compresa tra € 30 e € 50 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento;
- sono dovuti al Consiglio Nazionale dei Geologi a titolo di diritti di segreteria per l'accREDITAMENTO pari ad € 75 nell'ipotesi in cui si preveda il pagamento di una somma superiore ad € 50 pro capite a titolo di iscrizione e/o partecipazione all'evento.

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di i.v.a. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili.

Ferma restando la presentazione della domanda di accREDITAMENTO e dell'allegata documentazione di cui sopra, con riferimento alla forma dell'atto di convenzione e/o cooperazione, si precisa quanto segue.

Per l'accREDITAMENTO di singoli eventi di APC l'atto di cooperazione o convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi o con l'Ordine Regionale territorialmente competente non deve avere necessariamente forma scritta, purché risulti e sia attestato dal Consiglio Nazionale dei Geologi o dall'Ordine Regionale territorialmente competente l'attività di collaborazione nella realizzazione dell'evento stesso, prevedendo l'utilizzo in via obbligatoria del logo del Consiglio Nazionale dei Geologi o dell'Ordine Regionale territorialmente competente.

L'attestazione del versamento dei "diritti per l'accREDITAMENTO dell'evento APC" deve riportare tale causale, avvenire su c/c dedicato intestato a "Consiglio Nazionale dei Geologi" presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Roma (IBAN IT 52H056 9603 2270 0000 2231 X 24) e corrispondere agli importi di cui sopra.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'APC

La procedura di autorizzazione prevista dalla disposizione in commento prevede la produzione e l'esame da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi della seguente specifica documentazione, nonché il vincolante del Ministero della Giustizia.

Pertanto, l'iscrizione nell'Ente dei Formatori Autorizzati, istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi, può avvenire solo a seguito della emissione di tale parere. Con riferimento alla documentazione da presentare ai sensi della disposizione in commento, si precisa quanto segue.

La documentazione deve essere a firma di persona titolata alla rappresentanza legale del soggetto istante e riconoscibile mediante documento di identità in corso di validità (da produrre in copia).

Alla richiesta deve essere allegata la visura camerale aggiornata, se prevista, e un certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore scientifico nominato, quale informativa generale sull'ente richiedente.

Alla richiesta devono essere allegati l'organigramma e l'indicazione dell'organo amministrativo, laddove previsto dalla legge, quale assetto organizzativo.

Nella richiesta deve essere indicato il nominativo ed alla medesima deve essere allegato il curriculum del soggetto che coordina le attività scientifiche (direttore scientifico).

Lo statuto di società, associazioni o fondazioni dovrà prevedere espressamente le attività di formazione tra quelle primarie del soggetto candidato.

Il soggetto istante dovrà essere in regola con il versamento di contributi previdenziali a favore del proprio personale e delle tasse.

Nel curriculum del soggetto istante dovrà essere contenuto: l'elenco delle attività formative svolte, nonché la tipologia e la consistenza delle attività di aggiornamento/formative svolte nel corso degli ultimi tre anni.

Il direttore scientifico dovrà essere a incarico mediante una apposita delibera e/o determina dell'organo amministrativo o di gestione.

L'attestazione del versamento dei "diritti per l'autorizzazione triennale del formatore" deve riportare tale causale, avvenire su c/c intestato a "Consiglio Nazionale dei Geologi" presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Roma (IBAN IT 52H056 9603 2270 0000 2231 X 24) e all'importo di € 1.500,00 al netto di i.v.a. e di altri eventuali accessori di legge, ove applicabili.

Il soggetto accREDITATO è tenuto a comunicare al Consiglio Nazionale dei Geologi l'eventuale variazione di uno o più degli elementi indicati al momento della presentazione istanza di accREDITAMENTO che dovesse intervenire nel triennio di validità dell'autorizzazione.